



## **Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi**

### **Circolare n. 27/16**

recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, del Registro dei Cambiavalute, del Registro dei VASP, del Registro degli Operatori Compro Oro, nonché del Registro dei Soggetti Convenzionati.

*(aggiornata, con modificazioni, con delibera del 26 ottobre 2023 del Comitato di Gestione)*

### **L'OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi**

visto l'art. 128-*undecies* del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito denominato TUB); visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e s.m.i, recante "*Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*"; visti, in particolare, gli artt. 19, comma 3 e 22, comma 3, del D.Lgs. n. 141/2010 secondo cui al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione degli elenchi, l'Organismo predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;

visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 recante "*Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'art. 15, comma 2, lett. l), della legge 12 agosto 2016, n. 170*"; visto il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*";

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018;



visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022;  
visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2022;  
viste le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i, in quanto compatibili ed applicabili;  
visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, recante i principi generali dell'attività amministrativa, il successivo comma 1-ter che ne prevede il rispetto da parte dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, nonché il successivo art. 2, comma 5, il quale prevede, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, che le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinino, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza;  
visto altresì l'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;  
visto l'art. 11, comma 4 del Regolamento Interno dell'Organismo, ai sensi del quale il Comitato di Gestione individua, con circolare adottata ai sensi dell'art. 36 del medesimo, le Unità organizzative responsabili, il Responsabile del Procedimento e i termini dello stesso, per tutti i procedimenti di competenza dell'OAM;  
visto altresì l'art. 36 del predetto Regolamento, secondo cui il Comitato di Gestione può dettare previsioni dirette ad attuare, precisare ovvero specificare le disposizioni del Regolamento Interno, con riguardo all'organizzazione, alle funzioni e all'attività svolta e può, inoltre, approvare circolari in ordine alle materie attribuite alla competenza dell'OAM da leggi o regolamenti,  
vista la delibera del Comitato di Gestione del 28 luglio 2016 con la quale è stata adottata la presente Circolare;  
vista la delibera del Comitato di Gestione del 26 ottobre 2023;  
approva, con modificazioni, la seguente

## CIRCOLARE

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente circolare si applica ai procedimenti di competenza dell'Organismo, indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante della stessa.

2. Il suddetto allegato individua, per ciascun procedimento, l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il Responsabile del procedimento, il termine di conclusione del medesimo, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di riferimento.

3. Per i procedimenti di riesame aventi ad oggetto provvedimenti già emanati, si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto dalla specifica fonte legislativa o regolamentare di riferimento.

#### Art. 2 - Procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato.

2. Le domande inviate per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. Se la domanda è irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

4. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

#### Art. 3 - Procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti di competenza dell'Organismo avviati d'ufficio, il termine, salvo diversa indicazione contenuta nell'Allegato A, decorre dal primo atto di impulso dell'Organismo.

#### Art. 4 - Procedimenti su richiesta di altre Autorità

1. Per i procedimenti avviati dall'Organismo su richiesta di altre Autorità, il termine, salvo diversa indicazione contenuta nell'Allegato A, decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorità che procede.

#### Art. 5 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento avviene presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dall'interessato all'Organismo, salvo il ricorso alle altre forme di notifica o comunicazione previste dall'ordinamento.
2. Resta salva la facoltà per l'Organismo di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Organismo provvede alla comunicazione di cui al comma 1 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Organismo medesimo.

#### Art. 6 - Partecipazione al procedimento

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per l'adozione del provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti di cui all'Allegato A.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche del termine medesimo.
3. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1, ove ammessa, non può comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.

#### Art. 7 - Conclusione dei procedimenti

1. I termini per la conclusione dei procedimenti indicati nell'Allegato A si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale.
2. Per i procedimenti ad istanza di parte, salvo casi specifici di procedimenti disciplinati da appositi Regolamenti integrativi, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del procedimento comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni o di quello diverso previsto per specifici procedimenti, gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni e di produrre documenti. I termini per la conclusione del procedimento iniziano a nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

3. Nei procedimenti a istanza di parte per i quali la legge prevede che il silenzio equivalga al provvedimento di accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato, anche mediante strumenti telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.

#### Art. 8 - Sospensione e interruzione dei termini

1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti di cui all'Allegato A, possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a centottanta giorni, salvo diversa previsione di legge o di regolamento per specifici procedimenti di cui all'Allegato A, qualora l'Organismo richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorità. Il termine riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti sono, altresì, sospesi in pendenza del rilascio di valutazioni tecniche da parte di altre amministrazioni o Autorità, ove queste siano rese nei termini di cui all'art. 17 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili e applicabili, salvo diversa previsione di legge o di regolamento. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.

#### Art. 9 - Individuazione dell'Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'Unità organizzativa responsabile di ciascun procedimento è individuata nell'Allegato A.

#### Art. 10 - Pubblicazione delle presenti disposizioni

1. La presente circolare è pubblicata nella sezione del sito *web* dell'OAM accessibile al pubblico ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 26 ottobre 2023

Il Presidente OAM  
Francesco Alfonso

Visto Il Direttore Generale  
Federico Luchetti

## ALLEGATO A

### PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	PEC	RECAPITO TELEFONICO
<b>PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE NEGLI ELENCHI E REGISTRI</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 128- <i>quater</i> , comma 2, del TUB	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Iscrizione nell'Elenco dei mediatori creditizi ex art. 128- <i>sexies</i> , comma 2, del TUB	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Iscrizione nella Sezione speciale degli agenti in attività finanziaria riservata a coloro che prestano esclusivamente servizi di pagamento ex art. 128- <i>quater</i> , comma 6, del TUB	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Iscrizione nel Registro dei Cambiavalute ex art. 17- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 141/2010	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, riservata ai prestatori di servizi di valuta virtuale ex art. 17- <i>bis</i> , comma 8- <i>bis</i> , del D.Lgs. n. 141/2010	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	15 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro ex art. 3 del D.Lgs. n. 92/2017	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	30 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Annotazione nel Registro dei Soggetti Convenzionati ex art. 45 del D.Lgs. n. 231/2007	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	15 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Iscrizione nella Sezione del Registro relativa ai Punti di Contatto Centrale ex art. 5 D.M. MEF 31 maggio 2022	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	30 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
<b>PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI E REGISTRI</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Cancellazione su istanza di parte dall'Elenco degli Agenti in attività finanziaria ex art. 128- <i>quater</i> , comma 2, del TUB	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Cancellazione su istanza di parte dall'Elenco dei Mediatori creditizi ex art. 128- <i>sexies</i> , comma 2, del TUB	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Cancellazione su istanza di parte dalla Sezione speciale dell'elenco degli agenti in attività finanziaria riservata a coloro che prestano esclusivamente servizi di pagamento ex art. 128- <i>quater</i> , comma 6, del TUB	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Cancellazione su istanza di parte dal Registro dei Cambiavalute ex art. 17- <i>bis</i> del D.Lgs. n. 141/2010	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Cancellazione su istanza di parte dal Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, riservata ai prestatori di servizi di valuta virtuale ex art. 17- <i>bis</i> , comma 8- <i>bis</i> , del D.Lgs. n. 141/2010	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Cancellazione su istanza di parte dal Registro degli Operatori Compro Oro ex art. 3 del D.Lgs. n. 92/2017	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		
Cancellazione su istanza di parte dalla Sezione del Registro relativa ai Punti di Contatto Centrale ex art. 5 D.M. MEF 31 maggio 2022	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	60 giorni	Direttore Generale su delega CdG ex art. 10, commi 2, lett. g) e 3, dello Statuto OAM		

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	PEC	RECAPITO TELEFONICO
<b>PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Provvedimento motivato di accoglimento o diniego dell'istanza (o diniego tacito)	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	30 giorni	Responsabile del procedimento	accessoatti@pec.organismo-am.it	
Comunicazione di irregolarità o incompletezze delle istanze di accesso	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	10 giorni	Responsabile del procedimento	accessoatti@pec.organismo-am.it	
Opposizione di terzi controinteressati o di altre Autorità o Amministrazioni	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	10 giorni	Responsabile del procedimento	accessoatti@pec.organismo-am.it	
<b>PROCEDIMENTO PER L'ESAME EX ART. 14, COMMA 1, LETT.C), DEL D.LGS. N. 141/2010</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Pubblicazione del Bando d'Esame	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	30 giorni prima della sessione d'esame			
Pubblicazione della Commissione Esaminatrice	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	10 giorni prima della sessione d'esame			
<b>PROCEDIMENTO PER LA PROVA VALUTATIVA EX ART. 128-NOVIES, COMMA 1, DEL TUB</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Pubblicazione del Bando della Prova valutativa	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	30 giorni prima della sessione della prova valutativa			
Pubblicazione della Commissione di Valutazione	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	10 giorni prima della sessione della prova valutativa			
Comunicazione del superamento della Prova valutativa	Commissione di Valutazione		Entro 3 giorni lavorativi dallo svolgimento della Prova			
<b>ISTANZA REVOCA IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE SANZIONATORIA PER MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI (art. 128-duodecies, comma 1, TUB)</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Revoca in autotutela	Ufficio che ha formato il provvedimento di primo grado	Responsabile Ufficio che ha formato il provvedimento di primo grado	Termine pari a quello del procedimento originario	Direttore Generale su delega del CdG ex art. 15, comma 3, dello Statuto.	oam@pec.organismo-am.it	
<b>ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Riesame in autotutela	Ufficio che ha formato il provvedimento di primo grado	Responsabile Ufficio che ha formato il provvedimento di primo grado	Termine pari a quello del procedimento originario	Comitato di gestione		

## PROCEDIMENTI D'UFFICIO

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	PEC	RECAPITO TELEFONICO
<b>PROCEDIMENTI DI CANCELLAZIONE PER DECESSO O ESTINZIONE DELLA SOCIETA' (iscritti Elenchi e Registri OAM)</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Comunicazione del provvedimento di cancellazione dagli Elenchi o Registri per decesso o estinzione della società	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	tempestivamente	Direttore Generale		
<b>PROCEDURA DI CANCELLAZIONE EX ART. 128-DUODECIES , COMMA 3, DEL TUB (Agenti e Mediatori) perdita requisiti - inattività- cessazione attività</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Comunicazione di avvio della procedura	Ufficio Vigilanza	Responsabile Ufficio Vigilanza	120 giorni (240 giorni in caso di residenza estera)		ufficiovigilanzaoam@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle memorie difensive e eventuale richiesta di audizione personale	Ufficio Vigilanza	Responsabile Ufficio Vigilanza	45 giorni (90 giorni in caso di residenza estera)		ufficiovigilanzaoam@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di cancellazione o archiviazione per perdita dei requisiti e in tutti i casi di partecipazione al contraddittorio (valutazione delle memorie difensive e proposta al Comitato di Gestione)	Ufficio Vigilanza	Responsabile Ufficio Vigilanza	240 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di cancellazione o archiviazione per inattività e cessazione dell'attività nel caso di mancata partecipazione al contraddittorio (proposta al Direttore Generale)	Ufficio Vigilanza	Responsabile Ufficio Vigilanza	240 giorni	Direttore Generale	oam@pec.organismo-am.it	
<b>PROCEDURA DI CANCELLAZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI (Intermediari del credito dell'Unione Europea) art. 20, comma 1-bis , D.Lgs. n. 141/2010</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Comunicazione di avvio della procedura	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	240 giorni		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle memorie difensive e eventuale richiesta di audizione personale	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	90 giorni		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di cancellazione o archiviazione	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	240 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	
<b>PROCEDURA DI CANCELLAZIONE PER MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI (Punti di contatto centrale)</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Comunicazione di avvio della procedura	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	90 giorni		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle memorie difensive	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	45 giorni		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di cancellazione o archiviazione	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	
<b>PROCEDURA DI CANCELLAZIONE (Operatori Compro Oro) art. 3, comma 5, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 mancato pagamento contributi</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Comunicazione di avvio della procedura	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	90 giorni		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle memorie difensive	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	45 giorni		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di cancellazione o archiviazione	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	



PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	PEC	RECAPITO TELEFONICO
<b>PROCEDURA DI CANCELLAZIONE PER PERDITA DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE (Operatori Compro Oro)</b> art. 3 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Comunicazione del provvedimento di cancellazione	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	tempestivamente	Direttore Generale	ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
<b>PROCEDURA DI CANCELLAZIONE (Cambiavalute e VASP)</b> ex artt. 17-bis, comma 7 e 20, comma 1-ter, D.Lgs. n. 141/2010 perdita requisiti - inattività- cessazione attività - mancato pagamento dei contributi						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Comunicazione di avvio della procedura	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni (240 giorni in caso di residenza estera)		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle memorie difensive e eventuale richiesta di audizione personale	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	30 giorni (60 giorni in caso di residenza estera)		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di cancellazione o archiviazione per perdita dei requisiti, mancato pagamento dei contributi e in tutti i casi di partecipazione al contraddittorio (valutazione delle memorie difensive e proposta al Comitato di Gestione)	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	240 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di cancellazione o archiviazione per inattività e cessazione dell'attività nel caso di mancata partecipazione al contraddittorio (proposta al Direttore Generale)	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	240 giorni	Direttore Generale	oam@pec.organismo-am.it	
<b>PROCEDURA SANZIONATORIA (Agenti e Mediatori)</b> art. 128-duodecies, comma 1, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Contestazione delle violazioni riscontrate a conclusione dell'accertamento	Ufficio Vigilanza	Responsabile Ufficio Vigilanza	120 giorni (240 giorni in caso di residenza estera)		ufficiovigilanzaom@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle controdeduzioni e eventuale richiesta di audizione personale	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	45 giorni (90 giorni in caso di residenza estera)		affarilegali@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di irrogazione sanzione o archiviazione (esame delle memorie difensive, invio proposta all'iscritto, ricezione osservazioni dall'iscritto, e trasmissione proposta al Comitato di Gestione)	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	240 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	
<b>PROCEDURA SANZIONATORIA PER MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI (Agenti e Mediatori)</b> art. 128-duodecies, comma 1, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Contestazione delle violazioni riscontrate a conclusione dell'accertamento	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni (240 giorni in caso di residenza estera)		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle controdeduzioni e eventuale richiesta di audizione personale	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	45 giorni (90 giorni in caso di residenza estera)		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di irrogazione sanzione o archiviazione (esame delle memorie difensive, invio proposta all'iscritto, ricezione osservazioni dall'iscritto, e trasmissione proposta al Comitato di Gestione)	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	240 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	
<b>PROCEDURA SANZIONATORIA (Operatori Compro Oro)</b> art. 9, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Contestazione delle violazioni riscontrate a conclusione dell'accertamento	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	90 giorni		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle controdeduzioni e eventuale richiesta di audizione personale	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	45 giorni		affarilegali@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di irrogazione sanzione o archiviazione (esame delle memorie difensive, invio proposta all'iscritto, ricezione osservazioni dall'iscritto e trasmissione proposta al Comitato di Gestione)	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	120 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	

PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	TERMINE DEL PROCEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO	PEC	RECAPITO TELEFONICO
<b>PROCEDURA SANZIONATORIA (Cambiavalute e VASP) art. 17-bis, commi 3, 6, 7, lett. b) e 8-bis, D.Lgs. n. 141/2010</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Contestazione delle violazioni riscontrate a conclusione dell'accertamento	Ufficio Elenchi	Responsabile Ufficio Elenchi	120 giorni (240 giorni in caso di residenza estera)		ufficioelenchi@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle controdeduzioni e eventuale richiesta di audizione personale	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	45 giorni (90 giorni in caso di residenza estera)		affarilegali@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di irrogazione sanzione o archiviazione (esame delle memorie difensive, invio proposta all'iscritto, ricezione osservazioni dall'iscritto e trasmissione proposta al Comitato di Gestione)	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	240 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	
<b>PROCEDURA SANZIONATORIA (PSP/IMEL e Punti di contatto centrale) art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Contestazione delle violazioni riscontrate a conclusione dell'accertamento	Ufficio Vigilanza	Responsabile Ufficio Vigilanza	120 giorni		ufficiovigilanzaam@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle controdeduzioni e eventuale richiesta di audizione personale	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	45 giorni		affarilegali@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di irrogazione sanzione o archiviazione (esame delle memorie difensive, invio proposta all'iscritto, ricezione osservazioni dall'iscritto, e trasmissione proposta al Comitato di Gestione)	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	240 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	
<b>PROCEDURA SANZIONATORIA (Intermediari del credito dell'Unione Europea) art. 128-duodecies, comma 1-sexies, del TUB</b>						Tel. 06 688251 (dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00)
Contestazione delle violazioni riscontrate a conclusione dell'accertamento	Ufficio Vigilanza	Responsabile Ufficio Vigilanza	120 giorni (240 giorni in caso di residenza estera)		ufficiovigilanzaam@pec.organismo-am.it	
Presentazione delle controdeduzioni e eventuale richiesta di audizione personale	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	45 giorni (90 giorni in caso di residenza estera)		affarilegali@pec.organismo-am.it	
Provvedimento di irrogazione sanzione o archiviazione (esame delle memorie difensive, invio proposta all'iscritto, ricezione osservazioni dall'iscritto, e trasmissione proposta al Comitato di Gestione)	Ufficio Affari Legali	Responsabile Ufficio Affari Legali	240 giorni	Comitato di gestione	oam@pec.organismo-am.it	
<i>Il testi integrali dei Regolamenti concernenti la procedura sanzionatoria e di cancellazione esperibile nei confronti degli iscritti negli Elenchi e Registri tenuti dall'Organismo, cui si rinvia per la disciplina di dettaglio, sono pubblicati sul sito web dell'Organismo.</i>						